



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Mantova

**DETERMINA n. 1154 del 20/10/2023**

**STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI**

**OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DEL FARMACO VERQUVO, AI SENSI DELL'ART. 76, II COMMA, LETT. B N. 2 D.LGS. 36/2023, ALLA DITTA BAYER SPA**

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**  
Responsabile procedimento: **BASCHIERI PIERLUIGI**

**Determina n. 1154 del 20/10/2023**

Fascicolo 486/2023 Cl: 1.06.03

Proposta n. 2466/2023

## IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che la Dott. Marianna Rasori, Direttore della struttura Farmacia aziendale, ha avanzato motivata richiesta di acquisizione del prodotto farmaceutico 'VERQUVO', con principio attivo 'VERICIGUAT', per le esigenze dei pazienti ospedalieri e territoriali di questa Azienda;

DATO ATTO che:

- con nota in atti del 07/09/2023, la sunnominata Dott. Marianna Rasori ha dichiarato l'infungibilità del prodotto farmaceutico di cui trattasi, sul presupposto che il farmaco 'VERQUVO', per le sue caratteristiche intrinseche risulta essere il solo disponibile sul mercato, per quanto di conoscenza della suddetta Struttura, in quanto si tratta di un farmaco di nuova commercializzazione per il trattamento dell'insufficienza cardiaca con meccanismo d'azione differente rispetto alle terapie già disponibili, che si inserisce come nuova opzione terapeutica in pazienti ad elevato rischio di ospedalizzazione per cause cardiovascolari;
- la definizione di infungibilità per il prodotto di cui alla suddetta richiesta, discende dal fatto documentato che, secondo la farmacopea ufficiale e/o i processi registrativi effettuati presso l'Agenzia europea per i medicinali (EMA), non sono disponibili farmaci alternativi equivalenti dal punto di vista clinico-terapeutico, ovvero con effetto terapeutico comparabile, fatte salve le variabilità individuali dei pazienti e le esigenze di garanzia della continuità terapeutica;
- detto prodotto è da intendersi "esclusivo" in quanto protetto da brevetto o privativa industriale come indicato nella nota conservata in atti della ditta BAYER SPA;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi

### **Determina n. 1154 del 20/10/2023**

Fascicolo 486/2023 CI: 1.06.03  
Proposta n. 2466/2023



utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA”;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

PRECISATO che il prodotto di cui trattasi è oggetto del D.P.C.M. 11/07/2018, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per il quale l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà ivi previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

RICHIAMATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario per l'anno 2023 adottate con DGR n. XI/7758 del 28/12/2022, che stabiliscono l'obbligo di procedere, in via prioritaria, attraverso procedura in forma aggregata rispetto ad iniziative autonome, tramite le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/7600 del 20/12/2016;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate da ARCA Spa (dal 1° luglio 2019 incorporata nella nuova Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) e Consip SpA ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488, l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore;

CONSIDERATO che, fermo restando quanto sopra, dette aziende ed Enti potranno attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla Direzione Generale Welfare, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il

## **Determina n. 1154 del 20/10/2023**

Fascicolo 486/2023 CI: 1.06.03

Proposta n. 2466/2023



fabbisogno aziendale fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate a livello aggregato;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di CONSIP, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

DATO ATTO che:

- il prodotto di cui sopra non è al momento oggetto di Convenzioni attive ARIA Spa o CONSIP Spa, né oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuito al medesimo soggetto aggregatore;
  - conformemente alle Linee Regionali di indirizzo sugli acquisti degli Enti Sanitari si è provveduto a comunicare alla Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia l'intenzione di procedere all'affidamento della fornitura in esame in forma autonoma;
  - l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti Spa ha autorizzato, in data 20/09/2023, nelle more della attivazione di una nuova procedura per l'aggiudicazione della fornitura del suddetto prodotto, con clausola di risoluzione espressa in caso di aggiudicazione della medesima fornitura nell'ambito di una procedura centralizzata;

DATO ATTO che la modalità di acquisto, viste le peculiarità tecniche del prodotto, è la procedura negoziata ai sensi dell'art. 76, co. 2, lett. b) n. 2 del D.Lgs 36/2023;

RICHIAMATO il Regolamento aziendale per gli acquisti di beni esclusivi ed infungibili approvato con Decreto n. 1210 del 30/12/2022;

DATO ATTO che:

- in relazione a quanto sopra, si è provveduto a pubblicare in data 15/09/2023 specifica richiesta di offerta, per la fornitura sopra citata indirizzata alla ditta BAYER SPA tramite la piattaforma SINTEL;
- contestualmente alla pubblicazione della predetta richiesta di offerta, nel rispetto dei principi di cui agli art. 1, 2 e 3 del DLgs n. 36/2023 e delle Linee Guida n. 8 di attuazione del previgente D. Lgs. n. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n.

### **Determina n. 1154 del 20/10/2023**

Fascicolo 486/2023 CI: 1.06.03

Proposta n. 2466/2023



950 del 13/09/2017, si è pubblicato sul portale web aziendale “Amministrazione trasparente” nella sezione “bandi di gara e contratti” e sulla Piattaforma Telematica Regionale SINTEL un invito aperto agli operatori economici allo scopo di conoscere l’eventuale disponibilità sul mercato di prodotti con caratteristiche equivalenti, con possibilità di presentare documentazione tecnico-scientifica a comprova dell’equivalenza dei prodotti proposti;

- alla richiesta sopra citata entro la data stabilita del 21/09/2023 ha quindi presentato offerta l’operatore economico BAYER SPA, secondo le condizioni stabilite nella lettera di invito, producendo contestualmente la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti;
- entro il termine del 21/09/23 previsto per la presentazione delle offerte, nessuna ditta ha presentato documentazione tecnico scientifica a comprova dell’equivalenza di prodotti alternativi;

DATO ATTO che avendo preventivamente riservato a questa ASST la valutazione insindacabile della idoneità dell’offerta in relazione alle caratteristiche tecniche richieste, nonché della congruità e convenienza economica della stessa, anche in considerazione dell’utilizzo previsto, l’offerta della ditta BAYER SPA è risultata ammissibile e congrua;

CONSIDERATO che, con riferimento al fabbisogno annuo presunto, stimato dal Responsabile della struttura competente il costo della fornitura per la durata di 24 (ventiquattro) mesi è quindi determinabile in € 11.886,01 (Iva 10% esclusa), così come previsto nel prospetto di aggiudicazione allegato al presente atto;

DATO ATTO che l’aggiudicazione della predetta fornitura, trattandosi di nuovo acquisto, non è comparabile con una spesa storica per la fornitura di prodotti analoghi;

VERIFICATA la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalla ditta aggiudicataria e accertata ai sensi dell’art. 96 del D. Lgs. n. 36/2023 la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo codice;

RITENUTO, pertanto, di approvare e di autorizzare l’acquisto presso la suddetta ditta del prodotto sopra indicato, alle condizioni economiche offerte, sulla base del fabbisogno presunto e stimato, con riserva in ogni caso di risoluzione anticipata, in caso di eventuale aggiudicazione della medesima fornitura da parte della Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti s.p.a. o della attivazione di contratti di fornitura dello stesso

### **Determina n. 1154 del 20/10/2023**

Fascicolo 486/2023 CI: 1.06.03

Proposta n. 2466/2023

prodotto per effetto di altra procedura ad evidenza pubblica espletata da questa o altra Azienda Sanitaria della Regione Lombardia;

RITENUTO di autorizzare la stipula del contratto ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO che per ragioni di urgenza ed indifferibilità, al fine di garantire l'immediata disponibilità dei prodotti necessari alla tutela della salute degli assistiti, conclusa la procedura sopra citata, si è reso necessario provvedere a dare anticipatamente avvio in data 10/10/2023 all'esecuzione del contratto, salvi ed impregiudicati gli esiti dei controlli e delle verifiche del possesso dei requisiti prescritti e dell'insussistenza di cause di esclusione, che verranno effettuati prima della stipula del contratto stesso, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 8 comma 1 lett. a) del DL 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120;

DATO ATTO che la predetta fornitura di interesse di questa ASST risulta ricompresa nella programmazione biennale acquisti 2022-2023 adottata con decreto n. 443 del 12/05/2022, ai sensi dell'art. 21 del previgente D. Lgs n. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;

CONSIDERATO che in ragione delle particolari caratteristiche della fornitura da cui è ragionevole attendersi un possibile incremento dei fabbisogni non predeterminabile, si rende opportuno aggiungere al valore della fornitura così come determinato sulla base del fabbisogno attuale, un presunto incremento del 20% quantificato in € 2.337,20 iva esclusa entro cui il fornitore è tenuto a dare esecuzione alle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs n. 36/2023;

DATO ATTO che in ragione di quanto sopra il valore complessivo del contratto è stimabile in € 14.263,21 iva esclusa, così determinato:

- € 11.886,01 importo di aggiudicazione;

- € 2.337,20 opzione di incremento del 20%;

RITENUTO di individuare ai sensi di quanto disposto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la Dott.ssa Marianna Rasori, Direttore della Struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell'Azienda, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta

### **Determina n. 1154 del 20/10/2023**

Fascicolo 486/2023 CI: 1.06.03  
Proposta n. 2466/2023

aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;

DATO ATTO che Responsabile Unico del Progetto (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è stato individuato nel Dr. Cesarino Panarelli Direttore della Struttura Gestione Acquisti

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **BASCHIERI PIERLUIGI** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

## DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di affidare la fornitura del prodotto farmaceutico esclusivo e infungibile 'VERQUVO', per le esigenze degli assistiti da questa Azienda alla ditta BAYER SPA, sulla base di un fabbisogno stimato per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi e comunque sino e non oltre il 09/10/2025, alle condizioni economiche offerte specificate in relazione al fabbisogno quantificato nel prospetto di aggiudicazione allegato al presente atto (CIG Z6D3C79C88);
2. di dare atto che la presente aggiudicazione comporta, per il suddetto periodo, una spesa complessiva presunta pari ad € 13.074,61 iva 10% inclusa, che viene conteggiata sul conto economico n. 80103500 del Bilancio 2023, 2024 e 2025 come segue, con iva inclusa:

Esercizio economico	Esercizio economico	Esercizio economico
2023		2025

### Determina n. 1154 del 20/10/2023

Fascicolo 486/2023 Cl: 1.06.03  
Proposta n. 2466/2023



	2024	
3.268,65	6.537,30	3.268,65

3. di dare atto che al predetto importo sono da aggiungersi i presunti costi relativi alle opzioni contrattuali previste per una spesa di € 2.614,92 iva inclusa, opzione di incremento del 20%;

4. di dare atto che in ragione di quanto sopra il valore complessivo del contratto è stimabile in € 15.689,53 (iva 10% inclusa), così determinato:

- € 13.074,61 (iva inclusa) importo di aggiudicazione;

- € 2.614,92 (iva inclusa) opzione di incremento del 20%;

5. di autorizzare la stipula del contratto ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023;

6. di dare atto che, tenuto conto delle indicazioni della Direzione Generale e secondo quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, dopo averne preventivamente verificata l'assenza di motivi di incompatibilità e di conflitto di interesse, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, viene individuato quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la Dott. Marianna Rasori, Direttore della Struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell'Azienda, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;

7. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

**PANARELLI CESARINO**

(atto firmato digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge)

**Determina n. 1154 del 20/10/2023**

Fascicolo 486/2023 CI: 1.06.03

Proposta n. 2466/2023



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario

Regione  
Lombardia

ASST Mantova

## PROSPETTO AGGIUDICAZIONE

ALLEGATO

DITTA **BAYER SPA**CIG **Z6D3C79C88**

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTO	UNITA' DI MISURA	QUANTITA' PRESUNTA	AIC - CODICRE A BARRE	Prezzo unitario offerto s/iva	Prezzo al pubblico s/IVA unitario al momento dell'offerta	% di sconto rispetto al prezzo al pubblico s/IVA unitario al momento dell'offerta	% di sconto ex-factory	Confezionamento	Valore complessivo riferito al prezzo unitario offerto s/iva	IVA
COL. 1	COL. 2	COL. 3	COL. 4	COL. 5	COL. 6	COL. 7	COL. 8	COL. 9	COL. 10	COL. 11	COL. 12
152312	VERQUVO 2,5 MG	CPR	840	049614011	2,02143	3,79221	46,7	33,35	14 cpr	1.698,00	10
152330	VERQUVO 5 MG	CPR	840	049614124	2,02143	3,79221	46,7	33,35	14 cpr	1.698,00	10
152308	VERQUVO 10 MG	CPR	4200	049614248	2,02143	3,79123	46,68	33,35	28 cpr	8.490,01	10